

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

Che cos'è?

L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Come esercitare il diritto

La richiesta, gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Deve essere redatta sul **modulo n. 1 (Istanza di Accesso Civico)** appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: segreteria@ciss-ossola.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: ciss@pec.ciss-ossola.it
- tramite posta ordinaria

Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione. In caso negativo ne dà comunicazione al richiedente; in caso positivo la trasmette all'ufficio competente e cura che, entro trenta giorni, sia pubblicato nel sito web www.cissossola.it il documento, l'informazione o il dato richiesto. Entro lo stesso termine comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Diniego, ritardo o mancata risposta

Nel caso di diniego, ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito **modulo n. 2 (Istanza Potere Sostitutivo)**, al Titolare del Potere Sostitutivo. Il Titolare del Potere Sostitutivo verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso negativo, ne dà comunicazione all'interessato; in caso positivo provvede tempestivamente e comunque entro 30 giorni a pubblicare nel sito web www.cissossola.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.